

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, MORO PAOLO ENRICO, FIORET, AIARDI,
PORTATADINO, MERLONI, FERRARI SILVESTRO**

Presentata il 1° giugno 1978

Proroga delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante « provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » è subordinata all'assolvimento dei compiti spettanti al CIPI in materia di programmazione settoriale, oltre che a numerosi altri adempimenti spettanti a vari organismi: la complessità della procedura rende difficile pensare che la legge stessa possa rapidamente trovare la sua attuazione.

Proprio per impedire che nel frattempo mancasse ogni incentivo all'investimento, è stato disposto con l'articolo 18 della suddetta legge, un contributo che forfettizza i benefici finanziari previsti nelle altre disposizioni di legge.

La norma è ad effetto immediato ed opera in modo automatico e generalizzato, indipendentemente dal rispetto delle altre disposizioni di legge.

L'agevolazione — finanziata dal « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » avvalendosi come strumento erogativo del sistema IVA — consiste in una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per un importo pari al 4 per cento della base imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuove produzioni, ad esclusione di immobili, afferenti l'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974. Nel succitato articolo sono indicate le condizioni per ottenere la maggiore detrazione.

L'agevolazione prevista scade il 30 settembre 1978.

Siccome è prevedibile che entro tale periodo la legge 12 agosto 1977, n. 675,

non abbia trovato applicazione, con la presente proposta di legge, che si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi, si intende prorogare di sei mesi le agevolazioni previste dal succitato articolo 18, nella speranza che entro tale periodo possano essere operanti i benefici della legge n. 675 del 1977.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante « provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » sono prorogate fino al 31 marzo 1979.